



Istruzione 4/2009 della ElCom

Fatturazione trasparente e comparabile

13 luglio 2009

1. Situazione

Secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), dal 1° gennaio 2009 i gestori di rete fatturano l'utilizzazione della rete in modo trasparente e comparabile. In particolare devono essere indicati separatamente i tributi e le prestazioni agli enti pubblici, i supplementi sui costi di trasporto della rete ad alta tensione e, se la fornitura riguarda consumatori finali, anche l'elettricità fornita. Basi legali: articolo 6 capoverso 3 LAEI, articolo 12 capoverso 2 LAEI, articolo 29 capoverso 1 lettera d LAEI, articolo 18 capoverso 2 ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71), articolo 3j capoverso 1 lettera a e articolo 29 capoverso 5 ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01)

2. Requisiti minimi delle fatture

Il rispetto dei principi di trasparenza e di comparabilità può essere assicurato solamente se i singoli elementi di costo sono indicati in modo chiaro e comprensibile per il consumatore finale.

Per questa ragione, le fatture devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

A. Utilizzazione della rete (comprese le prestazioni di servizio relative al sistema)		Totale CHF
tariffa di base per l'utilizzazione della rete (se disponibile)	in CHF/mese	Totale CHF
tariffa in base alla potenza per l'utilizzazione della rete (se disponibile)	in CHF/kW	Totale CHF
tariffa di lavoro per l'utilizzazione della rete	in ct./kWh	Totale CHF
B. Fornitura di energia		Totale CHF
tariffa di base per l'energia (se disponibile)	in CHF/mese	Totale CHF
tariffa in base alla potenza per l'energia (se disponibile)	in CHF/kW	Totale CHF
tariffa di lavoro per l'energia	in ct./kWh	TotaleCHF
C. Tributi e prestazioni agli enti pubblici	in ct./kWh	Totale CHF
D. Tassa per la promozione delle energie rinnovabili (rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica RIC)	in ct./kWh	Totale CHF

Richiamiamo inoltre la vostra attenzione sulle disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità secondo la legge e l'ordinanza sull'energia. Le informazioni sull'argomento sono consultabili sul sito dell'Ufficio federale dell'energia all'indirizzo <http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00614/index.html?lang=it>